Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 896-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 742.

Soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Cuneo Gesso-Borgo San Dalmazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1960, n. 5900, che autorizza la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Cuneo Gesso-Borgo San Dalmazzo;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della suddetta linea ferroviaria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Cuneo Gesso-Borgo San Dalmazzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 27. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 743.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da eseguirsi dalla Marina militare nel territorio dei comuni di Castrignano del Capo e di Gagliano del Capo (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Castrignano del Capo e Gagliano del Capo (provincia di Lecce), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 24. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 744.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario. il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni e integrazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario nel territorio delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto in data 8 giugno 1961;

Considerato che l'Istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di garanzia di L. 1 miliardo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 26. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 745.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media « G. Carducci », di Lucca.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media « G. Carducci », di Lucca, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 746.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sant'Egidio alla Vibrata.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sant'Egidio alla Vibrata, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 747.

Soppressione della « Fondazione borsa di studio Adriano Conti » presso il Liceo ginnasio statale di Enna.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene soppressa la « Fondazione borsa di studio Adriano Conti » istituita presso il Liceo ginnasio statale di Enna, ed il capitale di L. 32.950 viene devoluto alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 7. — DI PRETORO

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 28 luglio 1961, n. 705:

« Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61 », pubblicata nel « supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 dell'8 agosto 1961, alla pag. 6, prima colonna, 43ª riga: in luogo di: « Capitolo 299 - gettoni di presenza ecc. » leggasi: « Capitolo 229 - gettoni di presenza, ecc. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 2 giugno 1960, con il quale il comm. avv. Corrado Bertagnolio è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che l'avv. Corrado Bertagnolio era già stato nominato consigliere dell'Istituto medesimo, in rappresentanza dei commercianti, con il precitato decreto presidenziale 15 ottobre 1957 e che tale incarico è incompatibile con la sua nuova funzione di direttore generale dello stesso istituto;

Considerato, altresì, che la Confederazione generale italiana del commercio, espressamente invitata, non ha ancora provveduto a proporre la sostituzione del proprio rappresentante in seno all'organo deliberante dell'Istituto di cui trattasi;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, che dà facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di provvedere direttamente alla designazione di membri da nominare qualora le Organizzazioni sindacali non vi procedano entro il termine fissato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il gr. uff. Sergio Casaltoli, presidente della Confederazione generale italiana del commercio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei commercianti ed in sostituzione dell'avv. Corrado Bertagnolio, nominato direttore generale dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 48. — BARONE

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Sostituzione, nella serie di francobolli celebrativi del viaggio del Presidente della Repubblica nel Sud America, del valore di L. 205 di color rosso violaceo, con altro dello stesso valore in colore ardesia, riproducente più esattamente il confine territoriale del Perù.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, concernente le caratteristiche tecniche dei francobolli celebrativi della visita del Presidente della Repubblica nel Sud America;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di sostituire il valore da L. 205 color rosso violaceo, dedicato al viaggio nel Perù, con altro nel quale lo spazio territoriale di detto Stato, risulti più esattamente delineato;

Decreta:

Articolo unico.

Il francobollo da L. 205 di cui alle premesse è sostituito con altro francobollo dello stesso valore in colore ardèsia nel quale, ferme restando, ad eccezione del colore, le altre caratteristiche, figura più esattamente delineato lo spazio territoriale del Perù.

Restano anche fermi i periodi di validità e di cambio stabiliti nell'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1961 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Registro n. 28 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 091. — SIGNORETTI

(5194)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Determinazione del valore delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Plinio il Giovane, nel XIX centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 306, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Plinio il Giovane nel 19° centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore di L. 30, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata; formato carta: mm. 24 x 40; formato stampa: mm. 21 x 37; filigranata a tappeto di stelle, la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta riproduce parte dell'edicola che sorge sulla facciata del Duomo di Como, nella quale Plinio appare seduto e con le mani appoggiate una sopra un libro, l'altra sulla gamba. La figura di Plinio è inquadrata ai lati da due colonnine istoriate del tipo a candeliere, in altro da un architrave, in basso da una cornice a dentelli i quali, come i caratteri della leggenda « PLINIO IL GIOVANE » posta alla sommità del francobollo, appaiono erosi dal tempo. Ai due lati della testa di Plinio sono posti, a sinistra della dicitura « COMO A. 61 », a destra l'anno « 1961 ». Alla base della vignetta, in carattere di tipo romano, sono impressi la leggenda « POSTE ITALIANE » disposta su due righe a sinistra, ed il valore « L. 30 » a destra.

Il francobollo è stampato nei colori bruno e giallo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Registro n. 28 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 093 — SIGNORETTI

(5192)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1961.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del XIX centenario dell'arrivo dell'Apostolo Paolo a Roma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 224, con il quale è stata autoriz-

zata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XIX centenario dell'arrivo dell'Apostolo Paolo a Roma;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, rispettivamente da lire 30 e lire 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; formato carta: mm. 40 x 30; formato stampa: mm. 37 x 27; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri. La filigrana è costituita da stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio francobolli.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con una fascetta di colore. Essa consta di due parti distinte; quella di sinistra, che ha per soggetto San Paolo in navigazione verso Roma, riproduce un'illustrazione tratta dalla c.228v del volume secondo della Bibbia di Borso d'Este conservata presso la biblioteca Estense di Modena; quella di destra, che porta, su di un fondo di uguale colorazione gialla marezzata con tinta grigia, le leggende « SAN PAOLO A ROMA XIX CENTENARIO » in alto e « POSTE ITALIANE » in basso, stampate con caratteri ispirati a quelli usati dal pittore Simone Martini, e il valore al centro con caratteri di derivazione araba

I francobolli sono stampati in quadricromia. Le leggende e il valore sono indicati in rosso nel valore da lire 30 e in nero in quello da L. 70.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Registro. n. 28 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 094. — SIGNORETTI

(5193)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1961.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Ippolito Nievo, nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 97, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Ippolito Nievo, nel centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse è emesso nel valore da L. 30 e stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata; formato carta: mm. 30 x 40; formato stampa: mm. 27 x 37; la filigrana in chiaro è costituita da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio francobolli; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia senza contorno sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforatura.

La parte superiore del francobollo, trattata disegnativamente con spirito xilografico, si compone del ritratto del poeta garibaldino sulla sinistra e della dizione « POSTE ITALIANE » e del valore sulla destra.

Sopra la formella di base, nella quale figurano le leggende « IPPOLITO NIEVO » e « 1861-1961 » in carattere di tipo romano modellato a rilievo, sono appoggiati, a sinistra il berretto da capitano dei garibaldini, a destra il libro: « Confessioni di un italiano » che ha dato gloria letteraria al giovane poeta.

Colori: azzurro verdastro la parte superiore del francobollo; violaceo, in tonalità diverse, la formella di base, il libro e la visiera del berretto; rosso la cupola del berretto.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato e perforato, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Registro n. 28 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 092. — SIGNORETTI

(5195)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1961, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Vista la nota n. 508/045928 del 29 aprile 1961, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana propone la nomina dell'avv. Riccardo Cocco a consigliere dell'Ente predetto in rappresentanza delle aziende industriali ed in sostituzione dell'avv. Enzo Bajocco, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni presentate dall'avv. Enzo Bajocco e di procedere alla necessaria sostituzione;

Decreta:

L'avv. Riccardo Cocco è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza delle aziende industriali ed in sostituzione dell'avv. Enzo Bajocco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(5140)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1961.

Determinazione della retribuzione media giornaliera ai fini contributivi per il personale addetto al trasporto di persone con auto pubbliche da piazza di Napoli e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che stende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elenchi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione INA-Casa, il salario medio giornaliero per gli addetti al trasporto di persone con autopubbliche di piazza di Napoli e provincia è determinato nella misura di L. 1200.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(5919)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1961, concernente, tra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Mario Danzi, consigliere dell'Ente predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Corrado Castellucci è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Mario Danzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(5142)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, concernente la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. D'Harmant Antonio François, membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mariani è chiamato a far parte, quale membro supplente, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. D'Harmant Antonio François.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5143)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Corvara in Badia (Bolzano) e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie alla loro sistemazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 15 maggio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Corvara in Badia (Bolzano), e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Corvara in Badia (Bolzano) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che il dott. Alberto Fidato, a seguito della sua nomina a direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Cassa di cui trattasi, in rappresentanza degli armatori della pesca e che la Federazione nazionale armatori e produttori della pesca, con nota n. 111 in data 28 marzo 1961 ha proposto la nomina alla carica suindicata del dott. cap. Cesare De Felip;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. cap. Cesare De Felip è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza degli armatori della pesca ed in sostituzione del dott. Alberto Fidato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(5141)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 2c/57, presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito Romano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 20 febbraio 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/57 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito Romano (provincia di Roma) con estensione al comune di Pisoniano previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito Romano con estensione al comune di Pisoniano, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/57 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito Romano (provincia di Roma) con estensione al comune di Pisoniano, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5149)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 638, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente la sostituzione e l'ampliamento della centrale telefonica automatica di Capri e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 18 aprile 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 638 relativo alla sostituzione ed ampliamento della centrale automatica di Capri, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sostituzione e l'ampliamento della centrale automatica di Capri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 638 presentato dalla Società esercizi telefonici limitatamente alla sostituzione e all'ampliamento della centrale automatica di Capri.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 638 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 2c/56, presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Olevano Romano

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 20 febbraio 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/56 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Olevano Romano (provincia di Roma) con estensione ai comuni di Bellegra, Rocca Santo Stefano e Roiate, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Olevano Romano (provincia di Roma) con estensione ai comuni di Bellegra, Rocca Santo Stefano e Roiate, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/56 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Olevano Romano (provincia di Roma) con estensione ai comuni di Bellegra, Rocca Santo Stefano e Roiate, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Palestrina, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5148)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1961.

Autorizzazione alla S.p.A. Frigoriferi industriali e magazzini « S.A.F.I.M. », con sede in Avigliana (Torino), a ricevere in deposito merci estere in alcune celle frigorifere del proprio stabilimento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1956 che autorizza la « S.A.F.I.M. », S.p.A. Frigoriferi e Magazzini con sede in Avigliana (Torino), ad istituire e gestire in Avigliana, via IV Novembre, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1959 che autorizza la Società predetta a ricevere in deposito merci estere, in regime di Magazzino generale, in alcune celle frigorifere del proprio stabilimento;

Vista l'istanza con la quale la Società chiede di essere autorizzata ad estendere il deposito di merci estere anche alle altre dieci celle frigorifere dello stesso Magazzino generale;

Viste le planimetrie allegate alla suddetta istanza, recanti il visto del competente Ufficio del genio civile;

Considerato che la Società « S.A.F.I.M. » si è espressamente obbligata al pagamento delle indennità e delle spese di trasporto per gli impiegati doganali ed i militari della Guardia di finanza che verranno delegati alle operazioni doganali di introduzione ed estrazione delle merci estere e per tutte quelle altre operazioni inerenti al movimento delle stesse, rinunciando, quindi, alla istituzione di apposito ufficio doganale presso il proprio Magazzino generale, come già previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1959;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con deliberazione n. 286 del 12 ottobre 1960;

Decreta:

Art. 1.

La «S.A.F.I.M.», S.p.A. Frigoriferi Industriali e Magazzini, con sede in Avigliana (Torino), via IV Novembre, è autorizzata a ricevere in deposito merci estere in regime di Magazzino generale, nelle celle frigorifere del proprio stabilimento contrassegnate nelle planimetrie, citate nelle premesse, con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 piano terra, n. 29, secondo piano e n. 30, terzo piano.

Art. 2.

Per il deposito delle merci estere nei locali sopra indicati valgono le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1961.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale assistenza musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, n. 533, con il quale si approva il nuovo statuto e denominazione della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti riconosciuta giuridicamente con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1960, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti:

Vista la nota n. 2993/V.6 del 30 maggio 1961, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri designa il direttore di sezione dott. Francesco Amoia quale membro supplente del Collegio dei sindaci della Cassa predetta, in rappresentanza della Presidenza medesima ed in sostituzione del sig. Alfredo Boncompagni, assegnato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Francesco Amoia è nominato membro supplente del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del sig. Alfredo Boncompagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(5139)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1961.

Classificazione fra le comunali della strada di bonifica « Coette Basse », in agro di Cavarzere (Padova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 20 marzo 1961, n. 17, con la quale il comune di Cavarzere ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Coette Basse »;

Visto il voto n. 1249 del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 29 giugno 1961 con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

E' classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Cavarzere (provincia di Padova) la strada di bonifica denominata « Coette Basse », costruita dal Consorzio di bonifica di Monforesto, della lunghezza di m. 4048.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5159)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 agosto 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mirabella Eclano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1961, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Mirabella Eclano, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune predetto.

Col 9 agosto 1961 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 1839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La particolare situazione locale non ha permesso sino ad ora di indire le elezioni, essendo in corso l'opera di normalizzazione dell'Amministrazione da parte del commissario straordinario, il quale sta approntando ed avviando a soluzione numerosi problemi che interessano la vita di quel Comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di mesi tre della gestione straordinaria in atto presso il comune di Mirabella Eclano, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 57.

Avellino, addì 4 agosto 1961

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1961, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Mirabella

Eclano ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Giuseppe Basile, funzionario di questa Prefettura;

Considerato che col 9 agosto 1961 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visto l'art. 323 del predetto testo unico, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

E' prorogata nei termini di legge, sino al 9 novembre 1961, la gestione straordinaria del comune di Mirabella Eclano affidata al dott. Giuseppe Basile con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961.

Avellino, addì 4 agosto 1961

Il prefetto: TEDESCO

(5162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Castelplanio (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5101)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 20.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5102)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5103)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 311, l'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Agugliano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5105)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Montevago (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Monterado (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5111)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Offagna (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5112)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione comunale di San Marcello (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di San Paolo di Iesi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5114)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 297, l'Amministrazione comunale di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 298, l'Amministrazione comunale di Staffolo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.363.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5118)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Polla (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.058.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.154.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5120)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961 registro n. 20 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Labro (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.082.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5121)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 828.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5122)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 299, l'Amministrazione comunale di Norcia (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5123)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5124)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5125)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Piobbico (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Saltara (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5127)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Talamello (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca, Tarquinia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11241 in data 3 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Maremma Etrusca, Tarquinia, deliberato dal commissario governativo straordinario in data 7 luglio 1960.

(4986)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sannio Alifano - Piedimonte d'Alife (Caserta)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11233 in data 2 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Sannio Alifano - Piedimente d'Alife (Caserta), deliberato dal commissario governativo in data 30 dicembre 1959.

(4990)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di S. Michele al Tagliamento, Venezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11230 in data 2 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: San Michele al Tagliamento, Venezia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 maggio 1960.

(4991)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Cavo-Tassone, Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11238 in data 3 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Cavo-Tassone, Ferrara, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 4 aprile 1960.

(4987)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Foci Brenta - Adige, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11229 in data 2 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Foci Brenta - Adige, Padova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 6 ottobre 1959.

(4992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 61	677	150 —	Leone *Nunzia di Francesco Saverio*, nubile, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a Leone Francesco Saverio fu Saverio, dom. a Napoli	Leone *Annunziata di Saverio, nubile*, dom. a Napoli usufrutto vitalizio a Leone Francesco Saverio fu Saverio, dom. a Napoli
Id. Serie 46	871	100 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	191675	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1936)	9055	75 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1963)	1503	6.750 —	Turina Bianca fu Francesco in Zerneri, interdicenda sotto la tutela di Bellini Gualtiero di *Paolo*, dom. in S. Felice del Benaco (Brescia)	Turina Bianca fu Francesco in Zerneri, interdicenda sotto la tutela di Bellini Gualtiero di *Pietro*, dom. in S. Felice del Benaco (Brescia)
Rendita 5 % (1935)	171424	500 —	*Odiardi* Vito di Pietro dom. a Meana di Susa (Torino)	*Odiard* Vito di Pietro dom. a Meana di Susa (Torino)
Red. 3.50 % (1934)	322723	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	706968	385 —	*Perucca* Francesca di Giovanni, nubile, dom. a Livorno Piemontese (Novara)	*Perrucca* Francesca di Giovanni, nubile, dom. a Livorno Piemontese (Novara)
B. T. N. 5 % (1959)	11231	500 —	Malizia Aldo fu *Enrico* dom. in Matelica (Macerata) ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la sede di Matelica	Malizia Aldo fu *Vincenzo* dom. in Matelica (Macerata) ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1960)	464	6.250 —	Modena *Giacomo* di Gerolamo minore sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)	Modena *Giancarlo* di Gerolamo, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)
Id.	465	250 —	Modena Sergio e *Giacomo* di Gerolamo, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)	Modena Sergio e *Giancarlo* di Gerolamo, minori, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5040)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante n. 17 al piano di ricostruzione di Frascati

Con decreto ministeriale 7 agosto 1961, n. 3476, è stata approvata — limitatamente alla previsione concernente la costruzione dell'Istituto per ragionieri e geometri e con una prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo — la variante n. 17 al piano di ricostruzione di Frascati, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Frascati che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(5131)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo ». (Rettifica)

Ente maremma tosco-laziale

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 2 agosto 1961, alla pagina 3043, colonna I, avviso concernente la Ditta « MICARA Gian Filippo fu Ferdinando », la frase di cui alla lettera *c*): « il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo » deve intendersi soppressa.

(5172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342 relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola *italiana di archeologia di Atene* per l'anno 1962:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 540.000, a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 360.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

La domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulla antichità greche e romane:

2) per i concorrenti a posto di alunno aggregato per la architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1961

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1961
Registro n. 42, *foglio n.* 301

(5161)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventitrè posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 19 luglio 1961, con il quale è stato indetto il concorso per esami a ventitrè posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventitrè posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, fissato per il 18 agosto 1961 è prorogato a tutto il 18 settembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1961
Registro n. 40 *Difesa-Marina, foglio n.* 232. — ROSSI

(5211)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.